



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ORIGINALE

ORDINANZA AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE

N. 58 DEL 19-08-2022

Oggetto: FIERA DELLA FOLA 2022 DAL 02/09/2022 AL 05/09/2022: LIMITAZIONI AL PUBBLICO TRANSITO E ALLA SOSTA SULLE STRADE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE.

IL RESPONSABILE

Considerato che dal giorno 02.09.2022 al giorno 05.09.2022 si svolgerà la tradizionale Fiera della Fola;

Ritenuta la necessità di porre limitazioni al pubblico transito sulle strade interessate, per consentire lo svolgimento di quanto sopra specificato;

Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della strada, approvato con D. Lg. 30.4.1992, n. 285, ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

ORDINA CHE

A. DALLE ORE 18.00 di VENERDI' 2 SETTEMBRE 2022 ALLE ORE 24.00 di LUNEDI' 5 SETTEMBRE 2022 siano vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli in Piazzale Lavezza ad esclusione di quelli a servizio della manifestazione;

B. DALLE ORE 6.30 ALLE ORE 24.00 DI DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022:

- 1) venga istituito il **divieto di sosta con rimozione** e il **divieto di transito** di tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di servizio funzionali alla manifestazione, nelle seguenti strade:
 - Via Crocioni;
 - Via Caduti per la Libertà nel tratto compreso fra Piazza Cavicchioni e ingresso piazzale Lavezza; con fascia di libera circolazione per i soli residenti (che abitano all'interno delle aree interessate dalla manifestazione) dalle ore 6,30 alle ore 8,00 e dalle ore 12,00 alle ore 14,00;
- 2) venga istituito su via L. da Vinci il **divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito** di tutti i veicoli, fatta eccezione per i residenti, e venga disposta, per i soli residenti di Via L. da Vinci, **la sospensione temporanea del senso unico**, con uscita consentita su via Garibaldi;
- 3) venga istituito il **divieto di sosta con rimozione** in via Morandi, nei parcheggi adiacenti alla piazza;
- 4) venga istituito il **divieto di transito** in via Morandi, fatta eccezione per i residenti;
- 5) venga istituito il **divieto di transito e circolazione** su Via Leopardi (escluso residenti) e venga disposta la sospensione temporanea del senso unico, con uscita consentita solo su Via Verdi;

- 6) I residenti di Via Zibordi e i veicoli in sosta nel parcheggio di Via Crocioni, antistante Via Zibordi, possano dalla stessa uscire, con direzione EST verso OVEST, percorrendo a passo d'uomo il tratto di Via Crocioni chiuso alla circolazione.

DISPONE CHE

- A) il presente atto sia pubblicato all'Albo on Line;
- B) la segnaletica stradale, necessaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del vigente Codice della Strada per rendere nota al pubblico la sopraindicata regolamentazione della circolazione, sia posizionata in loco almeno 48 ore prima della sua entrata in vigore;
- C) gli organi di Polizia Stradale (ed in particolare il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche), ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 12 del vigente Codice della Strada, verifichino il rispetto della presente ordinanza;
- D) i trasgressori siano puniti a termini di Legge;
- E) nelle aree in cui sono vietati il transito e la sosta, sia consentito il solo transito ai veicoli in uso a soggetti formalmente autorizzati per operazioni di carico/scarico di materiale relativo alla manifestazione, per il periodo strettamente necessario a tali operazioni;

AVVISA CHE

- a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni, contro la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n° 1034, chi vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. o, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285, sempre nel termine di 60 giorni, potrà essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, da parte di chi abbia un interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti;
- il responsabile del presente procedimento per l'Amministrazione Comunale è l'ing. Fabio Garlassi, Responsabile dell'Area LL. PP. Patrimonio ed Ambiente, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Albinea in Piazza Cavicchioni n° 8.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Fabio Garlassi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)